



Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara

AREA RISORSE UMANE

DIVISIONE 2 – PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO E BIBLIOTECHE

Data e n° di protocollo attribuiti dal sistema di gestione informatica dei documenti



**A tutto il Personale
Tecnico – Amministrativo**

Ai Collaboratori ed esperti Linguistici

Ai Tecnologi a t.d.

A tutti i Responsabili

**e, p.c. Prof. Enzo Fimiani
RPCT**

**Dott.ssa Beatrice Palestini
Responsabile Settore
Anticorruzione, Trasparenza e Privacy**

**Alle OO. SS.
Alla R.S.U**

LORO SEDI

OGGETTO: LEGGE 18 Luglio 2025, n. 106 – Tutele rafforzate per i dipendenti affetti malattie oncologiche, ovvero da malattie invalidanti o croniche con invalidità pari o superiore al 74 per cento.

Si informano i destinatari in indirizzo che la Legge 18 luglio 2025, n. 106 ha introdotto ulteriori misure a favore dei lavoratori e delle lavoratrici affetti/e da malattie oncologiche, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportano un grado di invalidità pari o superiore al 74%, superando il limite dei 180 giorni di assenza per malattia, di cui alla L. n.562/1926.

In particolare, la disposizione normativa in oggetto prevede:

✓ art. 1 - Periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi¹

¹Art. 1 Legge 106/2025

“1. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, possono richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi. Durante il periodo di congedo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo è compatibile con il concorrente godimento di eventuali altri benefici economici o giuridici e la sua fruizione decorre dall'esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti al dipendente a qualunque

AREA RISORSE UMANE**DIVISIONE 2 – PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO E BIBLIOTECHE**

- non è retribuito;
- durante il predetto periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, ma non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa;
- la sua fruizione decorre dall'esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti al personale a qualunque titolo;
- il periodo di congedo non è computato nell'anzianità di servizio, né ai fini previdenziali; tuttavia, il dipendente può riscattarlo mediante il versamento volontario dei relativi contributi.

La certificazione delle malattie deve essere rilasciata dal medico di medicina generale o dal medico specialista, operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, che ha in cura il/la lavoratore/lavoratrice (art.1, comma 2).

✓ **Art. 2 - Ulteriori dieci ore annue di permesso retribuite per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti²**

Tali permessi si aggiungono a quelli già previsti dall'art. 101 del CCNL per visite, terapie ed esami, e potranno essere concessi previa presentazione di una prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale o da uno specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, che attesti la necessità clinica delle prestazioni sanitarie.

titolo. Il periodo di congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali. Il dipendente può comunque procedere al riscatto del periodo di congedo mediante versamento dei relativi contributi, secondo quanto previsto per la prosecuzione volontaria dalla normativa vigente. Sono comunque fatte salve le disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina applicabile al rapporto di lavoro.

2. La certificazione delle malattie di cui al comma 1 è rilasciata dal medico di medicina generale o dal medico specialista, operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, che ha in cura il lavoratore. Ai fini della verifica e del controllo delle condizioni previste, possono essere utilizzati i dati disponibili nel Sistema tessera sanitaria e nel fascicolo sanitario elettronico, secondo le modalità definite dalla normativa vigente.

...

4. Decorso il periodo di congedo di cui al comma 1, il lavoratore dipendente, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, ha diritto ad accedere prioritariamente, ove la prestazione lavorativa lo consenta, alla modalità di lavoro agile ai sensi del capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81.”.

²Art. 2 Legge 106/2025

1. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in followup precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, previa prescrizione del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, hanno diritto di fruire, in aggiunta alle tutele previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro in relazione alla diversa disciplina dei rapporti di lavoro, di ulteriori dieci ore annue di permesso, con riconoscimento dell'indennità di cui al comma 2 e della copertura figurativa, per i periodi utilizzati per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti. Il diritto di cui al primo periodo è riconosciuto anche ai dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati con figlio minore affetto da malattie oncologiche, in fase attiva o in followup precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento.

2. Per le ore di permesso aggiuntive di cui al comma 1 si applica la disciplina prevista per i casi di gravi patologie richiedenti terapie salvavita e ai lavoratori compete un'indennità economica determinata nelle misure e secondo le regole previste dalla normativa vigente in materia di malattia.

AREA RISORSE UMANE

DIVISIONE 2 – PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO E BIBLIOTECHE

Per tali permessi si applica la disciplina prevista “*in caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti*”, di cui all’art. 35 CCNL 2006/2009, tutt’ora vigente e pertanto:

- sono interamente retribuiti;
- non entrano nel computo.

Inoltre, tali permessi:

- sono esclusi dalla decurtazione di cui all’art. 71 del decreto n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008;
- sono riproporzionati in caso di rapporto di lavoro part time, in conformità ai criteri generali di riparametrazione previsti dal CCNL e della disciplina vigente in materia di permessi orari;
- in caso di fruizione giornaliera l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del/della dipendente viene computata con riferimento all’orario di lavoro che il/la medesimo/a avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.

Il diritto è riconosciuto anche per il personale con figlio/a minorenne affetto/a da malattie oncologiche, in fase attiva o in *follow-up* precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%.

Il personale avente titolo ai sensi della normativa richiamata potrà fruire dei citati benefici facendo pervenire alla mail assenze.personale@unich.it quanto segue:

- **Per il periodo di congedo:** la certificazione, rilasciata dal medico di medicina generale o dal medico specialista, operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, nella quale si dichiara che il/la lavoratore/lavoratrice sia affetto/a da malattia oncologica, invalidante e cronica, anche rara. È, altresì, necessario allegare il verbale di invalidità, che attesti il riconoscimento di un grado di invalidità pari o superiore al 74%;
- **Ulteriori ore di permesso per visite per sé stessi:** prescrizione del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata che attesti la necessità clinica delle prestazioni sanitarie per il dipendente affetto da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%. È, altresì, necessario allegare il verbale di invalidità, che attesti il riconoscimento di un grado di invalidità pari o superiore al 74%;
- **Ulteriori ore di permesso per visite per figli/e minorenni:** prescrizione del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata che attesti - rispetto ai figli minorenni - che attesti la necessità clinica delle prestazioni sanitarie per la sussistenza di malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%. Occorre, altresì, presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il fatto che l’altro genitore non usufruisca contemporaneamente del beneficio. È, altresì, necessario allegare il verbale di invalidità del/della figlio/a, che attesti il riconoscimento di un grado di invalidità pari o superiore al 74%.

Per fruire di tali benefici, verificata la documentazione richiesta da parte del *Settore gestione carriere personale TAB e CEL*, il personale interessato dovrà informare preventivamente la/il propria/o Responsabile ed **inserire sul sistema informatico Start Web** i seguenti, appositi **giustificativi**:

- Per i permessi: “10 ore per l’espletamento visite, terapie l. 106/2025” ed allegare relativa certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria.
- Per il congedo: “congedo L. 106/2025”



Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara



AREA RISORSE UMANE

DIVISIONE 2 – PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO E BIBLIOTECHE

La documentazione inviata sarà trattata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., nonché dal Regolamento UE 679/2016, in materia di privacy. L'informativa sul trattamento dati è reperibile al link www.unich.it/privacy alla voce “*Altre Informative specifiche*”.

Si precisa che, come già richiamato anche dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2 del 28/09/2010 in tema di privacy “... esistono però alcune situazioni particolari in cui il datore ha necessità di conoscere la diagnosi. Per i dipendenti contrattualizzati delle pubbliche amministrazioni ciò accade nelle ipotesi di esenzione dalla decurtazione della retribuzione e dal regime della reperibilità ai fini della visita fiscale. In queste situazioni l'amministrazione è tenuta ad applicare il regime generale a meno che non abbia la documentazione che consenta di derogarvi ed è innanzitutto interesse del dipendente che si assenta che l'amministrazione abbia tutti gli atti necessari per applicare in maniera corretta la normativa di riferimento”.

Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare il Settore gestione carriere personale TAB e CEL alla mail assenze.personale@unich.it

Auspicio che queste ulteriori misure contribuiscano ad una sempre maggiore conciliazione vita/lavoro, si inviano i migliori saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Paolo ESPOSITO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del D.Lgs. n.82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Allegati:

1. Testo Legge 18/0/-2025 n.106;
2. Prospetto Legge 18/0/-2025 n.106.

m:\uff-pers\circolari dipendenti\anno 2025\legge 106_2025\cicolare l. 106 _2025.docx